



AVVISO PUBBLICO
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI INTERESSATI A PARTECIPARE AI
SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITA'. Annualità 2026.

(approvato con determinazione dirigenziale reg. gen. n. 725 del 19/06/2026)

Scadenza 06/07/2026 ore 10:00

Vista la D.G.R. 19 dicembre 2024, n. 1121 recante: “Nuova disciplina per l'organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all'art. 29, della L.R. 11/2016;

Vista la Circolare esplicativa della Regione Lazio -Direzione Regionale Inclusione Sociale -Area Disabilità e Invecchiamento Attivo, registro ufficiale n. 1155998 del 24.11.2025, relativa ai servizi vacanza in favore delle persone con disabilità e disagio psichico di cui alla DGR Lazio n. 1121/2024;

Considerato che L'ATS LT1 intende procedere all'individuazione dell'utenza da ammettere alla successiva valutazione attraverso l'UVMD, al fine di costituire una graduatoria degli ammessi ai soggiorni estivi per persone con disabilità del medesimo Ambito;

Visto lo schema di Addendum all'Accordo di programma per l'integrazione Socio-Sanitaria sottoscritto tra il Comune di Aprilia, in qualità di Comune Capofila del Distretto LT1 e il Distretto sanitario LT1 per i Servizi vacanza rivolti a persone con disabilità ai sensi della su citata DGR 1121/2024, in base al quale vengono definiti gli impegni e le risorse delle rispettive parti, approvato con verbale del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 5 nella seduta del 05/06/2026, in corso di sottoscrizione;

Dato atto che in fase di presentazione della domanda, il richiedente dovrà aderire alla modalità di soggiorno individuata dal Distretto Sociale di residenza compilando il modello di domanda allegato al presente Avviso;

Considerato che il rapporto operatori/utenti e la suddivisione in gruppi dei partecipanti saranno determinati dall'UVMD, tenendo conto del progetto riabilitativo individuale e/o del piano assistenziale individualizzato;

Visto ancora che la Regione Lazio ha provveduto all'assegnazione delle risorse economiche per la quota sociale e che a seguito di questa assegnazione sarà possibile definire il numero dei partecipanti tra quelli sottoposti a valutazione UVMD;

Richiamati i verbali del Comitato Istituzionale d'Ambito n.1/2026 del 29/01/2026, n. 3/2026 del 17.03.2026, n.4/2026 del 21.04.2026 e n. 5/2026 del 05.06.2026;

si rende noto

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'individuazione degli utenti interessati a partecipare ai soggiorni estivi per persone con disabilità e disagio psichico - **anno 2026** residenti nei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale LT1.

ART. 1 – Finalità del servizio (art. 1 e 2 – DGR 1121/2024)

Secondo quanto previsto all'art. 1 della DGR 1121/2024, la finalità del servizio è quella di *“...valorizzare, oltre alla importante componente terapeutica riabilitativa, anche l'aspetto del tempo libero della persona favorendone, attraverso esperienze in contesti diversi e stimolanti, il benessere, l'integrazione sociale, lo sviluppo di capacità adattive, la crescita relazionale e l'autonomia riducendo, al tempo stesso, il rapporto di stretta dipendenza dal nucleo familiare e dalla struttura e/o altro servizio fruito. Il servizio per la vacanza si inquadra, in integrazione con gli altri interventi assistenziali, nel più ampio progetto individuale di presa in carico unitaria della persona e valutazione multidimensionale del bisogno, facilita il raggiungimento degli obiettivi generali del*



Piano individuale, di cui il progetto terapeutico/riabilitativo è parte essenziale, potenziandone l'efficacia".

ART.2 – Destinatari e requisiti d'accesso.

I destinatari del presente Avviso Pubblico sono i cittadini maggiorenni (**18-65 anni d'età**) con disabilità (intellettiva, relazionale, motoria, sensoriale e pluridisabilità) residenti in uno dei Comuni del Distretto socio sanitario LT1, in possesso del verbale ex Legge 104/1992 ai sensi del comma 1, o del comma 3 (connotazione di gravità) dell'art. 3 della Legge.

Potranno essere considerati beneficiari anche gli over 65 con disabilità in carico presso strutture residenziali e semiresidenziali, socio sanitarie e socio assistenziali, o titolari di progetti individualizzati per il 'Dopo di noi' e/o destinatari di progetti personalizzati di vita con finalità anche inclusive (DGR 554/2021).

I destinatari dovranno essere in carico, da almeno 6 mesi, ai servizi socio sanitari, salvo un termine minore valutato congruo dai servizi per la rispondenza della progettualità del servizio per la vacanza agli obiettivi terapeutici/riabilitativi e di inclusione; sono incluse anche le persone con disabilità che già usufruiscono di servizi in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale, nonché le persone con disagio psichico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM). Nello specifico, la progettualità può essere realizzata sia per gli utenti in carico ai servizi territoriali psichiatrici e residenti nel proprio domicilio, che per quelli nelle strutture residenziali a gestione diretta del DSM. La valutazione dell'idoneità alla partecipazione sarà valutata dall'UVMD distrettuale, in esito alla quale, congiuntamente con l'interessato, la famiglia e il *caregiver*, sarà compilato e sottoscritto il **Piano Individuale di Partecipazione**.

2.1 Requisiti generali

Presenza di idoneità clinica alla partecipazione (assenza di condizioni mediche incompatibili con il soggiorno).

2.2 Criteri di priorità ed esclusioni

Il Comune di Aprilia, in qualità di Ente Capofila del Distretto LT1, si riserva di applicare, se necessario in caso di insufficienza delle risorse economiche, i seguenti criteri di priorità:

- ✓ assenza di esperienze vacanza nei due anni precedenti;
- ✓ presenza di contesti familiari con difficoltà assistenziali;
- ✓ livello di autonomia compatibile con il soggiorno (dietro certificazione medica);
- ✓ età inferiore ai 65 anni (priorità a fascia 18–55);
- ✓ presenza in programmi educativi o riabilitativi continuativi.

Sono esclusi i beneficiari in condizioni cliniche instabili o in fase acuta e con comportamenti gravemente auto/aggressivi non gestibili in contesto vacanziero.

ART.3 -Durata

I servizi per la vacanza oggetto di compartecipazione regionale devono avere una durata massima di 8 giorni in un anno (8 giorni/7 notti) e possono essere fruiti nella forma di vacanza breve (*weekend*) da svolgersi nel periodo dell'anno compreso orientativamente tra **giugno e ottobre 2026**, sempre in coerenza con gli obiettivi specifici della progettualità individuale.



ART. 4 Tipologia del servizio per la vacanza (art.5 -DGR 1121/2024)

4.1 Servizio per la vacanza individuale assistito (art.5.2.d)

I servizi sociali e sanitari che hanno in carico la persona, esprimono secondo il progetto individualizzato della persona e dei suoi desideri, un parere sulla necessità che la persona usufruisca del servizio in modalità individuale assistita. In condivisione con l'interessato, il caregiver familiare o con chi lo rappresenta, dovranno essere definiti di tutti gli aspetti del servizio: scelta del periodo e della struttura ospitante (in possesso di tutti i requisiti necessari all'accoglienza e alla realizzazione degli obiettivi di servizio terapeutici e di inclusione), modalità organizzative e di svolgimento delle attività assistenziali, ricreative e di inclusione nel corso del periodo interessato. La singola proposta, ricevuto il parere preliminare suindicato, potrà essere presentata dall'utente/famiglia nei tempi stabiliti dall'Avviso di cui all'art.4 per il successivo svolgimento dell'U.V.M.D. integrata. Tale modalità potrà essere attuata solo a seguito di positiva valutazione dell'U.V.M.D. qualora sia ritenuta come l'unica rispondente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano individuale/terapeutico. Il beneficiario sarà assistito e accompagnato da un operatore professionale tenuto ad attenersi ad un apposito protocollo, predisposto dai servizi di presa in carico, di intesa con l'utente, il caregiver familiare o chi lo rappresenta; egli è responsabile della sua corretta attuazione. Dovrà essere verificato il risultato di tali attività, da parte del responsabile terapeutico e del case manager del progetto individuale, sull'utente che fruisca del servizio secondo la modalità organizzativa individuale assistita.

ART. 5 – Livello assistenziale (art. 5.3 – DGR 1121/2024)

Il livello assistenziale sarà stabilito in sede di UVMD, secondo criteri di appropriatezza e congruità e comunque nella formula del *rapporto operatore / utente 1:1*.

ART.6- Strutture e luoghi di realizzazione del servizio (art. 5.4 – DGR 1121/2024)

I servizi per la vacanza dovranno svolgersi nello Stato Italiano. Le strutture ricettive (alberghi, villaggi, agriturismi, residence, ecc.), devono essere ubicate in località (marine, montane, collinari, lacuali o altro) distanti, di norma, non oltre 200-400 km dal luogo di partenza, turisticamente attrezzate, accessibili ed adeguate alle esigenze dei partecipanti, con particolare riguardo alle persone con una disabilità grave e/o complessa.

Ai partecipanti verrà somministrato un questionario di gradimento, al fine di avere un giudizio positivo o negativo sul complesso del servizio vacanza che possa fornire utili indicazioni per un miglioramento costante dello stesso.

ART.7- Contributo servizio per la vacanza individuale assistito (art. 8.1.d -DGR 1121/2024)

Il contributo regionale di compartecipazione alle spese sociali di realizzazione del servizio per la vacanza nella modalità individuale assistita, è un contributo forfettario giornaliero per le spese di vitto e alloggio, trasporto, assicurazione e spese organizzative ed economiche riferite al beneficiario per un massimo di euro 60,00 giornaliero.

Con riferimento al costo dell'operatore di assistenza, si specifica che:

- per gli utenti in assistenza indiretta, la famiglia può utilizzare l'operatore contrattualizzato, mantenendo il diritto al contributo erogato dal distretto socio sanitario;
- nei casi in cui l'operatore non è conosciuto dai servizi e non è remunerato con fondi pubblici, se è qualificato, l'UVMD può autorizzarlo ed assumerne la spesa; se non è qualificato, o con qualifica non idonea, il costo resta a carico della famiglia.

In tutti i casi sopra descritti, per far fronte ai costi di vitto e alloggio dell'operatore, è riconosciuto un ulteriore contributo forfettario giornaliero per suddette spese di massimo euro 60,00 *pro die*.



ART.8- Graduazione del contributo di compartecipazione regionale (art. 9 – DGR 1121/2024)

Il contributo di compartecipazione regionale è riconosciuto proporzionalmente in base *all’Isee socio-sanitario* della persona con disabilità.

Nel modulo di domanda è necessario indicare il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilasciato dall’INPS nel momento di accettazione della stessa.

Per le domande carenti dell’indicazione del numero di protocollo della DSU sarà applicata la fascia più bassa del contributo di compartecipazione.

Di seguito, la tabella riepilogativa delle fasce ISEE sociosanitario sulla base delle quali determinare la percentuale di compartecipazione regionale, per ciascuna delle tipologie del servizio:

VALORE ISEE	PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE
< 13.000,00 euro	100%
13.000,00 euro < 24.000,00 euro	90%
24.000,00 <35.000,00 euro	80%
35.000,00 < 47.000,00 euro	70%
47.000,00 <60.000,00 euro	60%
>50.000,00 euro	50%

ART. 9 – Rendicontazione delle spese per il servizio nella modalità individuale/ assistita (art. 10 – DGR 1121/2024)

Per quanto attiene la rendicontazione da parte dell’utente fruitore del servizio per la vacanza nella modalità organizzativa di cui all’art. 4.1, l’interessato dovrà trasmettere la documentazione all’Ufficio di Piano del distretto socio sanitario LT1, per i costi a carico dei servizi sociali e della compartecipazione regionale, entro i 30 giorni dalla sua conclusione. Ai fini del riconoscimento del rimborso, si specifica che:

- ✓ non può essere riconosciuta una spesa di importo superiore al limite massimo indicato dal Regolamento regionale come contributo forfettario giornaliero per utente;
- ✓ le spese inerenti al servizio per la vacanza devono essere, prioritariamente, documentate con fattura (solo occasionalmente scontrino/ricevuta fiscale, per importi contenuti) intestata al beneficiario;
- ✓ la rendicontazione delle spese va effettuata in relazione alla spesa giornaliera sostenuta nel corso della durata del servizio per la vacanza;
- ✓ le spese devono essere congrue al servizio per la vacanza, prioritariamente destinate al vitto, alloggio e trasporto, quest’ultimo può essere giustificato con biglietti per autobus (da produrre), ricevute acquisto carburanti (le stesse devono contenere la ragione sociale, il timbro e la firma del gestore, la data e l’importo) e, per entità contenute, a spese accessorie es. biglietti di ingresso ad eventi (da produrre) ecc;
- ✓ il beneficiario deve richiedere alla struttura ricettiva la fattura relativa all’importo versato iva inclusa. Nella fattura intestata a suo nome deve essere indicato distintamente anche l’importo relativo alle spese di vitto, alloggio, trasporto, assicurazione dell’operatore.

ART. 10- Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata compilando il Modello A “**DOMANDA DI AMMISSIONE AI SERVIZI VACANZA PER PERSONE CON DISABILITA’- ANNUALITA’ 2026**” entro e non oltre le ore 10:00 del 06/07/2026. La domanda dovrà essere



inviata, anche per il tramite degli uffici del Segretariato Sociale/PUA dei Comuni di residenza, all'Ufficio di Piano all'indirizzo PEC: ufficiodipiano@pec.comune.aprilia.lt.it o in busta chiusa presso l'Ufficio del Protocollo del Comune di Aprilia, con la seguente dicitura **“Domanda di ammissione ai servizi vacanza-2026”**.

Alla domanda, compilata e firmata, andrà allegata la seguente documentazione:

- Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del beneficiario e del richiedente;
- Certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista del S.S.N. circa l'idoneità dell'utente alla partecipazione al soggiorno estivo (vedi nota esplicativa allegata al modulo di domanda di ammissione);
- Copia del verbale di riconoscimento dell'handicap in condizione di gravità, ai sensi della legge n. 104/92, art. 3, co. 1 e 3.

A seguito della verifica sulla correttezza della documentazione amministrativa inviata e del possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, l'Ufficio di Piano provvederà a trasmetterle all'UVMD, ai fini della valutazione e definizione della graduatoria degli ammessi.

ART.11 Decadenza del beneficio.

Nell'ambito dei soggiorni di cui all'art. 4.1, l'accertamento che non vengano rispettate le finalità riabilitative previste nel progetto individuale, potrà comportare il mancato rimborso e l'esclusione dai soggiorni individuali per gli anni successivi.

ART. 12 Privacy e Trattamento dati.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aprilia, con sede in Piazza Roma n. 1.

Il Comune ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), contattabile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.aprilia.lt.it

Il trattamento di dati personali viene effettuato, nell'ambito delle attività istituzionali e amministrative svolte dal Comune di Aprilia, per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri (ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera e), del Regolamento UE n. 2016/679) e per l'adempimento di obblighi di legge (ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera c), del Regolamento UE n. 2016/679), con riferimento al DPR 616/1977 e al Codice Civile (Libro I Diritto della persona e della famiglia), alla legge n. 328/2000, alla legge n. 184/1983, come modificata dalla legge n. 149/2001, alla L.R. n. 11/2016. Nell'eventualità in cui vengano forniti dati personali particolari, la base giuridica del trattamento è da intendersi integrata dall'art. 9, comma 2 lett. g), in quanto dati necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ex art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Nell'eventualità in cui vengano forniti dati giudiziari la base giuridica del trattamento è da intendersi integrata dall'art. 10. I dati verranno trattati dal personale interno al Comune, in particolare dal personale assegnato al Servizio Sociale Professionale, e dall'Ufficio di Piano, ciascuno nell'ambito delle mansioni assegnate e sulla base delle istruzioni ricevute, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (con modalità sia analogiche che informatiche e con strumenti automatizzati e non automatizzati), assicurando la tutela dei diritti degli interessati e la protezione dei loro dati personali. A tal fine, sono state implementate e vengono costantemente applicate specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed evitare eventuali accessi non autorizzati di terzi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- ASL;
- Ufficio Ragioneria;



- altri Comuni.

I dati personali trattati non saranno trasferiti all'estero o, comunque, fuori dal territorio dell'Unione Europea, e non saranno divulgati in altro modo. La durata del trattamento si protrae fino alla conclusione del progetto di intervento in favore del soggetto interessato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE n. 2016/679 (accesso, opposizione, rettifica, cancellazione, limitazione), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, rivolgendosi per iscritto al Comune di Aprilia al seguente recapito: segreteria generale@comune.aprilia.lt.it ovvero al Responsabile della Protezione dei dati ai recapiti sopra indicati. Qualora un interessato ritenga che il trattamento dei suoi dati sia effettuato in violazione delle previsioni del Regolamento UE n. 2016/679, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza.

Per ogni ulteriore informazione i cittadini possono rivolgersi presso le seguenti sedi PUA (Punto unico di accesso):

- Comune di Aprilia, p.zza dei Bersaglieri, 30, primo piano, tel: 376.2992516
- Comune di Cisterna di Latina, Corso della Repubblica, 186 tel. 06/96834315;
- Comune di Cori, via della Libertà n. 36, tel. 06/96617236 – 06/96617267;
- Comune di Rocca Massima, via Umberto I, tel.06/9669001.

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente all'indirizzo www.comune.aprilia.lt.it, ed all'Albo Pretorio on-line, nonché trasmesso per la pubblicazione, al Comune di Cisterna di Latina, Comune di Cori, Comune di Rocca Massima e all'ASL LT/1 al fine di garantirne la massima diffusione.

LA DIRIGENTE DEL III SETTORE
Dott.ssa Teresa Marino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.